



Trieste, 26 agosto 2016



*Ministero dei Beni e delle Attività  
Culturali e del Turismo*

Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E  
PAESAGGIO  
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA  
Piazza Libertà, 7 - 34135 - TRIESTE  
Tel. +39 040 4527511 - Fax +39 040 43634  
Sede staccata di Udine - Via Zanon, 22 - 33100  
Tel. +39 0432 504559 - Fax +39 0432 510266

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia -  
Direzione Centrale Ambiente ed Energia - Servizio  
Disciplina Gestione Rifiuti e Siti Inquinati  
Via Giulia 75/1  
34126 TRIESTE  
rifiuti@regione.fvg.it  
ambiente@certregione.fvg.it

[www.sabap.fvg.beniculturali.it](http://www.sabap.fvg.beniculturali.it)

e-mail: [sabap-fvg@beniculturali.it](mailto:sabap-fvg@beniculturali.it)

pec: [mbac-sabap-fvg@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-fvg@mailcert.beniculturali.it)

e p.c.

Al Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e  
delle Attività Culturali e del Turismo per il Friuli  
Venezia Giulia  
SEDE  
[mbac-sr-fvg@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sr-fvg@mailcert.beniculturali.it)

Lettera inviata solo tramite posta elettronica.  
Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, DPR 445/2000.

Prot. n. 1803/26.8.2016  
Class. 34.10.01

Allegati  
Fasc. 3

Risposta al foglio del 29/06/16 N. amb/2016/0016048  
Prot. Sar del 30/06/16 N. 5351

**OGGETTO:** D.Lgs. 152/2006 - LR 30/1987 e s.m.i. - Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del documento denominato "Piano regionale di gestione dei rifiuti - Progetto di criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (CLIR)" - Fase di consultazione di VAS  
**Trasmissione Osservazioni SABAP FVG.**

In relazione al procedimento in oggetto si trasmettono le seguenti osservazioni di competenza:

PREMESSO che è attualmente in atto un processo di redazione del Piano Paesaggistico Regionale e che pertanto, come sollecitato dal Segretariato Regionale MiBACT per il Friuli Venezia Giulia, con nota prot. Sabap n. 1491 del 22 agosto 2016, l'esito della presente procedura di VAS va pertanto comunicato anche al relativo Comitato tecnico per la elaborazione congiunta di tale piano;

CONSIDERATO CHE questa Soprintendenza agisce in qualità di soggetto competente in materia ambientale ex articolo 5, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO della Delibera del Presidente della Giunta Regionale n.122/2016 di adozione del "Piano regionale di gestione dei rifiuti - Progetto di criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (CLIR)";

ESAMINATO l'Allegato 1 alla suddetta delibera intitolato "Progetto di criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti", aggiornato al giugno 2016;

*[Handwritten signature]*

PRESO ATTO che ai beni culturali e paesaggistici (classe di criteri 5) vengono applicati i seguenti livelli di tutela in relazione ad una articolata classificazione dei diversi tipi di impianti (di stoccaggio, riciclaggio, smaltimento rifiuti):

Esclusione (E), con esclusione di ogni localizzazione e quindi della possibilità di realizzare nuovi impianti o la modifica degli impianti esistenti;

Attenzione (A), non necessariamente escludente la localizzazione ma articolato in due sottolivelli:

Attenzione Limitante (AL) con norma specifica di vincolo ma con la possibilità di superarla seguendo uno specifico procedimento amministrativo di verifica della compatibilità dell'intervento rispetto al vincolo stesso. (Nell'ambito di tale procedimento amministrativo è possibile quindi che si verifichi la non idoneità del sito ad accogliere l'intervento in quanto non si individua la possibilità di pervenire al superamento del vincolo);

Attenzione Cautelativa (AC) senza norma specifica di vincolo ma con previsione di adeguati accorgimenti progettuali che possano consentire di superare gli elementi di cautela;

Preferenziale (P), per la presenza di elementi che rendono la localizzazione idonea ed opportuna;

PRESO ATTO inoltre che per i beni culturali e paesaggistici vengono previsti in dettaglio i seguenti livelli di tutela: per il criterio 5A *Beni culturali*, E per quanto riguarda la localizzazione in essi di qualsiasi tipo di impianti ed inoltre AC per il criterio 5L *“Prossimità ad aree con presenza di beni culturali”*;

per i beni paesaggistici

per il criterio 5B *Immobili ed aree di notevole interesse pubblico*, vale a dire tutti i beni paesaggistici individuati con specifico decreto ai sensi dell'art. 136 del Codice BCP, il livello di tutela AL per tutti i tipi di impianti;

mentre per i beni paesaggistici individuati ope legis ai sensi dell'art. 142 del Codice BCP,

per i criteri 5F *Montagne per la parte eccedente i 600 metri sul livello del mare* e 5G, *Ghiacciai e circhi glaciale*, E per quanto riguarda la localizzazione in essi per qualsiasi tipo di impianto;

per i criteri 5C *Territori costieri compresi in una fascia di 300 metri dalla linea di battigia*, 5D *Territori contermini ai laghi per una fascia di 300 metri dalla linea di battigia*, 5E *Fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di tutela di 150 metri ciascuna*, 5H *Aree gravate da usi civici, università ed altre associazioni agrarie*, 5 *Zone di interesse archeologico* ed inoltre per il criterio 1A *Aree coperte da boschi, foreste e selve*<sup>1</sup>, E per le discariche ed AL per tutti gli altri tipi di impianti;

ed inoltre AC per il criterio 5O) *“visibilità del sito [dell'impianto] da località turistiche e da punti panoramici”*;

Si formulano le seguenti osservazioni di competenza:

#### OSSERVAZIONE 1

Anche se il sedime vincolato di qualsunque bene culturale<sup>2</sup> è sempre escluso dalla localizzazione di qualsiasi impianto di gestione rifiuti, non sembrano invece essere protette con la dovuta attenzione le visuali dei suddetti beni culturali dalla interferenza di impianti per i quali si determinino condizioni di mutua intervisibilità (con effetti potenzialmente negativi sul decoro, nonostante le mitigazioni). Tale esigenza di evitare o almeno mitigare efficacemente l'interferenza visiva infatti viene indirettamente presa in considerazione nel solo criterio 5L) *“prossimità ad aree con presenza di beni culturali”* ma in modo non esaustivo e non soddisfacente perché:

– la definizione di *“prossimità”* lascia spazi di interpretazione discrezionali perché non individua un limite preciso a partire dal quale si applica il livello di tutela in rapporto al concreto impatto paesaggistico dell'impianto (impatto che può essere prodotto da aspetti strettamente visivi, quali altezza di una ciminiera o di una struttura edilizia e suoi elementi cromatici e materici di finitura, ma anche da emissioni con rumori, polveri, cattivi odori, ecc.) in grado di alterare la percezione del bene culturale tutelato e di interferire con la sua fruizione pubblica;

– il livello di tutela adottato in questo caso, sempre AC, appare debole in rapporto al rischio che corrono i beni culturali perché esclude una procedura esplicita di valutazione di compatibilità dell'impianto, rischiando una adozione sistematica e discrezionale di *“accorgimenti progettuali che possa consentire di superare gli elementi di cautela”* e producendo quindi un insufficiente controllo degli effetti di questa prossimità al bene culturale;

– analogamente, quest'ultima osservazione critica deve essere rivolta per quanto riguarda i beni paesaggistici, tanto

<sup>1</sup> Che si assume come criterio sostitutivo ma sostanzialmente coincidente con il bene paesaggistico ope legis ex art. 142, comma 1 lettera g) *i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.*

<sup>2</sup> Inclusi quindi, secondo l'art.12 Verifica dell'interesse culturale comma 1 del Codice BCP, *i beni appartenenti a Stato, regioni, altri enti pubblici territoriali nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti*, non ancora sottoposti a verifica dell'interesse culturale (come ad esempio aree cimiteriali, chiesette campestri, manufatti idraulici, ecc.) e che certamente hanno lo status di bene culturale almeno sino alla conclusione della verifica di tale interesse.

individuati ope legis che per decreto, anche al criterio 5 O) “visibilità del sito [dell'impianto] da località turistiche e da punti panoramici” che presenta analoghi difetti di indefinitezza e di debolezza del livello di tutela.

#### OSSERVAZIONE 2

In rapporto alle preoccupazioni espresse si chiede che sia presa in considerazione l'opportunità che:

- alla procedura di compatibilità di un impianto per la categoria di criteri 5 prevista dal livello di tutela AL sia prescritta la partecipazione obbligatoria della scrivente Soprintendenza e che, sempre e soltanto per la stessa categoria di criteri 5, il livello di tutela AC sia sostituito dal livello di tutela AL<sup>3</sup>. In caso contrario si chiede che per tutti i beni paesaggistici valga la categoria E di esclusione.
- in ogni caso, che per il Criterio 5 (Tutela beni culturali e paesaggistici) sia sempre adottato il livello di tutela E relativamente alle seguenti tipologie di impianti: Discariche, Stoccaggio, Recupero (categoria: Chimico-Fisico-Biologico), Trattamento Chimico-Fisico e Biologico; Trattamento veicoli fuori uso-Autodemolizione-Rottamazione-Frantumazione; Inceneritore; Coinceneritore

#### OSSERVAZIONE 3

Si chiede che sia inserito il richiamo alla vigente normativa riguardo alla Verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 D.Lgs. 50/2016 (ex artt. 95-96 D.Lgs. 163/2006), ove applicabile, per i singoli progetti di intervento e ci si riserva pertanto di esprimere in tale sede lo specifico parere di competenza, valutando di volta in volta i possibili impatti negativi sul patrimonio sia terrestre che subacqueo.

#### OSSERVAZIONE 4

Non dovranno mai essere considerate preferenziali per la localizzazione degli impianti di rifiuti “aree degradate dal punto di vista paesaggistico” che siano anche “beni paesaggistici” anche se in condizioni di degrado. Tali beni paesaggistici invece devono essere sempre oggetto di una adeguata riqualificazione.

#### I RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

dott. ssa Paola Ventura

arch. Patrizia Giacone

*PJ*

IL SOPRINTENDENTE  
arch. Corrado Azzollini



<sup>3</sup> Almeno sino alla completa redazione del Piano Paesaggistico Regionale.